

TI_GERICHTE 11.2022.26 vom 4. Januar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-01-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.26_d20220104

FR: TI_GERICHTE 11.2022.26 du 4 janvier 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2022.26 del 4 gennaio 2022

Regeste

Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie IS 1 fa valere di trovarsi in ristrettezze tali che non le consentono di far fronte alle spese della procedura d'appello e all'onorario della sua patrocinatrice (art. 117 lett. a CPC). A sostegno della sua richiesta essa rinvia a quanto da lei addotto nel reclamo diretto contro il rifiuto del gratuito patrocinio in prima sede (inc. 11.2022.24). A prescindere dalla dubbia ricevibilità di un simile rinvio e dall'effettiva situazione finanziaria dell'interessata ch'essa non quantifica né documenta nemmeno per ordine di grandezza, l'appellante non pretende tuttavia che sarebbe infruttuoso chiedere al marito una provvigione ad litem per la procedura di appello, né asserisce che il marito non abbia mezzi sufficienti per concederle un sussidio, tanto meno già a un sommario esame. Del resto l'appellante non discute il margine disponibile di CO 1 che il Pretore ha accertato in fr. 2545.– mensili (reddito netto fr. 7217.–, meno fabbisogno minimo fr. 3572.60, meno contributo alimentare per il figlio D_____ fr. 1100.–: sentenza impugnata, pag. 12 segg.). Non può dirsi, dunque, di primo acchito, che in concreto una richiesta di provvigione ad litem appaia destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non abbia modo di anticipare alla richiedente una congrua somma, la quale sarà destinata a essere rimborsata in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o computata sulla liquidazione del regime matrimoniale, sempre che ciò non appaia iniquo (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882 consid. 19 con richiamo). Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio, la quale presuppone – appunto – l'impossibilità di ottenere un adeguato sussidio da parte dell'altro coniuge (ancora recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.134 del 20 ottobre 2021, consid. 2).

E. 3

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di giudizi sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). In concreto la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso raggiungendo la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art.74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato quindi contro la decisione odierna. Per questi motivi, decide:

1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
2. IS 1 sarà invitata a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili correlate all'introduzione del suo

appello. 3. Notificazione all'avv. , . Comunicazione a: – avv. ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.